

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 3.1) INCLUSIONI

A parziale rettifica di quanto previsto dall'art. 2.5 delle Norme che regolano l'assicurazione RC del Gestore Aeroportuale, la copertura assicurativa comprende:

- a) i danni materiali e diretti ai bagagli e merci ed inoltre a valori, preziosi e denaro – purché custoditi dall'assicurato in casseforti o armadi blindati - conseguenti ad incendio, fulmine, scoppio, furto, rapina, smarrimento o danneggiamento nei limiti di cui all'art. 2.3) delle Norme che regolano l'assicurazione RC del Gestore Aeroportuale;
- b) i danni cagionati involontariamente a terzi da preposti dell'Assicurato, comprendendo tra questi anche il personale di compagnie aeree od altre società che per causa di forza maggiore sia stato autorizzato ad operare su mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Assicurato medesimo ed indipendentemente dal tipo di patente di guida in possesso del conducente;
- c) il rimborso dei diritti doganali che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere all'Amministrazione doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza;
- d) il rimborso delle ammende doganali che l'Assicurato sia tenuto a pagare all'amministrazione doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza e dopo il pagamento dei diritti doganali di cui al punto c) che precede;
- e) la responsabilità civile ai sensi di legge (art. 2049 Codice Civile) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente di dipendenti che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, anche se tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questo presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo, il coniuge, i genitori ed i figli del medesimo nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. L'assicurazione spiegherà efficacia sempreché risulti provato che al momento del sinistro il veicolo era guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Si dà inoltre atto che la garanzia è operante per gli automezzi adibiti al trasporto passeggeri nell'ambito della zona aeroportuale, anche se gli stessi sono condotti da personale non in possesso della patente di tipo E, purché in possesso almeno della patente di tipo D in regolare corso di validità;
- f) i danni a cose altrui derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga, a deroga dell'art. 2.5 lettera d) delle Norme che regolano l'assicurazione RC del Gestore Aeroportuale;
La presente estensione, opera nell'ambito del massimale fino alla concorrenza di un massimo di euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e dopo esaurimento delle somme eventualmente assicurate mediante assicurazione "All Risks ". In caso di sua inoperatività, opera in eccesso per ogni sinistro, all'importo di euro 25.000,00, che rimarrà in ogni caso a carico dell'Assicurato.
- g) i danni verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico, a deroga dell'art. 2.5 lettera t) delle Norme che regolano l'assicurazione RC del Gestore Aeroportuale.
Con riferimento agli autoveicoli, si precisa che sono compresi solo i danni materiali arrecati agli autoveicoli che l'Assicurato abbia in consegna o in deposito, con esclusione dei danni da furto e di quelli cagionati alle cose trovatisi sui mezzi stessi.
La presente estensione, relativamente ai soli danni da incendio ad autoveicoli, opera nell'ambito del massimale fino alla concorrenza di un massimo di euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e dopo esaurimento delle somme eventualmente assicurate mediante assicurazione "All Risks ". In caso di sua inoperatività, opera in eccesso per ogni sinistro, all'importo di euro 25.000,00, che rimarrà in ogni caso a carico dell'Assicurato.
- h) i danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione di lavori, di costruzione, demolizione, modifica di edifici, piste od altre infrastrutture od installazioni dell'aeroporto di valore non superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), senza l'obbligo di comunicazione alla Società, a parziale deroga di quanto indicato al punto 2 dell'art. 3.5 delle presenti Condizioni Particolari.
- i) i danni riconducibili alla responsabilità civile personale di quadri, dirigenti, dipendenti, stagisti, tirocinanti e altri prestatori di lavoro in genere dell'Assicurato e cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle loro mansioni. Resta comunque esclusa ogni responsabilità professionale.

Art. 3.2) SOGGETTI CONSIDERATI TERZI

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 2.1 lettera a) delle Norme che regola l'assicurazione RC del Gestore Aeroportuale, viene riconosciuta la qualifica di terzi agli amministratori dell'Assicurato che non rivestano la qualifica di Legali Rappresentanti.

Sono inoltre considerate terze le Società controllate, controllanti e collegate compresi i soci, loro Amministratori e loro dipendenti, nonché i Ministeri della Difesa, dei Trasporti, delle Finanze, degli Interni, della Sanità, dell'Aviazione Civile e Militare, Società di Autonoleggi e/o loro rappresentanti, Croce Rossa/verde Italiana, Regione Sicilia, Provincia e Comune di Trapani, Compagnie di trasporto aereo, Tour Operators, società svolgenti

qualsiasi attività commerciale e/o di servizi all'interno dei sedimi aeroportuali, nonché gli Amministratori ed i dipendenti di tutti i soggetti elencati.

Art. 3.3) INCLUSIONE DEI RISCHI GUERRA ED ASSIMILATI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.6 delle "Norme che regolano l'assicurazione RC DEL GESTORE AEROPORTUALE", l'assicurazione comprende i danni causati da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo d'usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato.

L'inclusione dei rischi di cui alla lettera a) non copre comunque i danni a cose sulla superficie a meno che gli stessi non siano stati causati o derivino dall'impiego di aeromobili.

Le assicurazioni non valgono nei seguenti Paesi: Algeria, Burundi, Cabinda, Repubblica Centrafricana, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Costa d'Avorio, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Colombia, Ecuador, Peru', Afghanistan, Checheno, Ingushskaya, Nagorno-Karabakh, Pakistan, Yemen, Sri Lanka, Jammu e Kashmir, Nepal, Iran, Iraq, Siria, Bosnia, Kosovo, e in tutti quei paesi nei quali il traffico aereo non è consentito a seguito di sanzioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Le coperture di cui alla presente estensione cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno la notifica di disdetta:

- 1) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra: in caso di scoppio di ostilità, sia che si tratti di guerra dichiarata che non dichiarata, tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Paesi dell'ex Unione Sovietica e Repubblica Popolare Cinese;
- 2) con riferimento alla copertura di cui al punto a) di cui sopra: in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto;
- 3) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra e relativamente all'aeromobile oggetto di requisizione: al momento della requisizione stessa.

La Società può rivedere in qualunque momento il sovrappremio ed i limiti territoriali della presente estensione, dandone comunicazione all'Assicurato a mezzo lettera raccomandata, telegramma, facsimile o telex. Le modifiche avranno effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

A seguito del verificarsi dell'evento di cui al punto 2) che precede, la Società può cancellare una o più delle coperture prestate dal punto b) al punto f) della presente estensione. La cancellazione avrà effetto trascorse 48 ore dalle ore 24 del giorno del ricevimento della comunicazione.

Le assicurazioni di cui alla presente estensione possono essere cancellate tanto dalla società che dall'assicurato. La cancellazione avrà effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

La presente estensione vale fino a concorrenza del sottolimito pari a euro 50.000.000 (cinquantamiloni) per avvenimento ed in aggregato annuo.

Art. 3.4) ESCLUSIONE DEGLI ATTI TERRORISTICI DI CUI AL "US TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002" (TRIA)

Ai sensi e per gli effetti di cui al "US Terrorism Risk Insurance Act 2002" (TRIA) – fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura – l'Assicurato prende atto del mantenimento dell'esclusione dalla copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.

Art. 3.5) RESPONSABILITÀ CIVILE APPALTI

La presente Condizione (Sezione Appalti), unitamente alle Condizioni Generali forma copertura a sé stante e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alle Norme che regolano l'assicurazione RC del Gestore Aeroportuale (ad eccezione degli articoli da 2.5) a 2.11)) e le Condizioni Particolari (ad eccezione dell'articolo 3.4)).

1. L'assicurazione di cui all'art. 2.1 delle Norme che regolano l'assicurazione RC del Gestore Aeroportuale può essere estesa, con le modalità di cui al seguente punto 2., ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione

dei lavori di costruzione, demolizione, modifica di edifici, piste od installazioni e di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati presso l'aeroporto di Trapani.

La garanzia è soggetta alle condizioni che:

- l'area del cantiere dove vengono eseguiti i lavori sia delimitata e difesa nel rispetto delle disposizioni di leggi e regolamenti.

La garanzia vale tanto per la responsabilità dell'Assicurato quale committente delle opere predette quanto per la responsabilità degli appaltatori e subappaltatori, che assumono pertanto la qualifica di Assicurati Congiunti.

2. Per l'attivazione della presente garanzia l'Assicurato comunicherà alla Società per ogni appalto i seguenti estremi:

- a) le generalità dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- b) i lavori da eseguire e le aree in cui verranno effettuati;
- c) il valore del contratto;
- d) l'inizio ed il termine indicativo dei lavori.

La Società s'impegna a riscontrare dette segnalazioni a stretto giro indicando data e ora di decorrenza della copertura.

Al termine di ogni appalto l'Assicurato comunicherà il valore definitivo del contratto per effettuare il calcolo del premio dovuto secondo le modalità di cui al punto 8 che segue.

3. Ciascun Assicurato Congiunto è considerato terzo nei confronti degli altri. L'Assicurato a sua volta è terzo nei confronti di ciascun Assicurato Congiunto.

4. Per luogo di esecuzione delle opere devono intendersi comprese, oltre all'area delimitata entro la recinzione del cantiere, anche le relative strade di servizio necessarie per l'esecuzione dei lavori, le aree utilizzate per la realizzazione degli impianti di cantiere, degli alloggi e dei relativi servizi per il personale dipendente degli appaltatori, le aree di urbanizzazione di cantiere nonché le vie di percorso tra un'area del cantiere e l'altra per il trasferimento del materiale e dei macchinari, ed in genere tutti i luoghi ove possano trovarsi anche temporaneamente e/o provvisoriamente, impianti, servizi sociali, attrezzature od effettuarsi lavori principali e/o accessori esclusivamente inerenti al contratto di appalto oggetto della presente garanzia.

5. La garanzia vale in particolare per i danni derivanti da:

- impiego di materiale esplosivo;
- impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici ed altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori, fermo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2.1) delle Norme che regolano l'assicurazione RC del Gestore Aeroportuale;
- sollevamento o deposito di polvere;
- impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
- furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
- vibrazioni – ad eccezione di quelle causate da rumore – rimozioni, franamento e cedimento del terreno;

e per danni a:

- colture e boschi,
- condutture sotterranee,
- fabbricati in adiacenza e/o aderenza,

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

6. Ferme le esclusioni già previste dalle Norme che regolano l'assicurazione RC del Gestore Aeroportuale e non revocate a termini dei precedenti punti, la garanzia non vale in relazione ai danni:

- a) "necessari", il cui verificarsi cioè è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori;
- b) arrecati ai beni ed attrezzature di proprietà di terzi, costituenti lo strumento delle attività dedotte nel capitolato di appalto;
- c) ai beni costituenti l'oggetto dell'appalto affidato all'Assicurato Congiunto, siano stati - o meno - gli stessi già consegnati in tutto od in parte al committente;

7. La garanzia è inoltre estendibile per il periodo di un anno dalla data di conclusione dei lavori, a copertura di eventuali sinistri verificatisi durante il periodo di validità della polizza in oggetto o dei suoi futuri rinnovi. Per la presente estensione è dovuto il pagamento di un premio addizionale netto, pari al 10% del premio netto complessivo applicato agli appalti in questione.

Nel caso in cui l'annualità di garanzia si estenda oltre la scadenza della polizza, tale premio addizionale verrà pagato a pro rata.

8. Il premio dovuto a fronte della presente garanzia per gli appalti di valore superiore ad euro 250.000,00, da regolarsi a fine annualità assicurativa, viene calcolato in base alla seguente formula:

$T \cdot Y \cdot P2 / P1$ dove:

P1 = durata totale dell'appalto inizialmente prevista (numero giorni);

Y = importo totale dell'appalto;

P2 = numero giorni del periodo assicurativo (periodo di svolgimento dei lavori rientrante nel periodo di validità della assicurazione);

T = tasso applicabile a seconda del luogo di svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto come di seguito specificato:

- % per lavori ed attività in prossimità degli aerei;
 -% per lavori ed attività nell'interno ed intorno alle aree passeggeri;
 -% per lavori ed attività entro il recinto dell'aeroporto ma lontano dagli aerei e dalle aree passeggeri;
- oltre all'imposta di legge.

9. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo di € 150.000.000,00 (centocinquantamiloni) per ciascun avvenimento. Gli importi di cui sopra non costituiscono massimale autonomo ma rientrano nel massimale di cui all'art. 2.3) di polizza e pertanto costituiscono il massimo esborso che la Società può essere chiamata ad effettuare a fronte di un singolo sinistro garantito dalla polizza e dalla presente appendice.

La presente garanzia è soggetta alle seguenti franchigie:

- € 25.000,00 (venticinquemila) per ciascun danno ad aeromobili;
- € 5.000,00 (cinquemila) per ciascun danno a cose.

ART. 3.6 – APPENDICE DI VINCOLO A FAVORE DI ENAC

Ad integrazione di quanto riportato nelle Condizioni Particolari di Polizza, con la presente appendice è stabilito che la Società non consentirà, senza il preventivo consenso scritto di E.N.A.C., diminuzioni, storni di somme assicurate, modifica delle garanzie o disdetta del contratto prima della sua naturale scadenza.

La Società

Il Contraente / Assicurato

AII. A) NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE - AVN38B

(1) This Policy does not cover: